



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



Roma, 14.2.2011

Protocollo: 15409/RU

Rif.: prot. 7/U del 2.2.2011

Allegati:

Alla Associazione Generale Cooperative Italiane – A.G.C.I. AGRITAL
Via A. Bargoni, 78
00153 Roma
segreteria.presidenza@agciagrital.coop

Alla Confederazione Cooperative Italiane
– Federcoopescas
Via Torino, 146
00184 Roma
gbuonf@tin.it

Alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue
Lega Pesca
Via Guattami, 9
00161 Roma
segreteria@legapesca.it
presidente@legapesca.it

e. pc.

Alle Direzioni Regionali, Interregionali e Provinciali

Agli Uffici delle Dogane

Alle Sezioni Operative Territoriali

LORO SEDI

OGGETTO: Osservazioni in merito all'applicazione della Circolare 18/D del 29.12.2010 al settore della pesca marittima professionale - Paragrafo 1.1. "provviste e dotazioni di bordo".

Con la nota in riferimento codeste Associazioni hanno sottoposto alla scrivente alcuni chiarimenti circa l'applicazione del comma 2, dell'art. 5-ter della L. 11.03.2006, n. 81 con il quale è stata confermata, ai fini della prova

dell'avvenuto imbarco su motopescherecci di provviste e piccoli oggetti di dotazione, ad esclusione dei carburanti e lubrificanti, la procedura semplificata di cui alla circolare 316/D dell'11.04.1973.

In particolare, il quesito fa seguito alla emanazione della Circolare 18/D del 28.12.2010, la quale nell'illustrare al paragrafo 1.1. l'obbligo comunitario di presentazione di una dichiarazione doganale di esportazione per le provviste e dotazioni di bordo in esenzione di imposta, concede, comunque, la possibilità di utilizzare, sino ad un aggiornamento, la procedura del "memorandum di imbarco" con seguente presentazione della dichiarazione doganale o del registro di carico e scarico.

Poiché per l'imbarco delle provviste e dotazioni di imbarco per la navi da pesca la semplificazione di cui al citato comma 2, art. 5 ter della legge 81/2006 prevede la compilazione e tenuta a bordo del "registro delle provviste e dotazioni di bordo (senza, quindi, presentazione di memorandum), codeste Associazioni hanno chiesto se per la fattispecie in esame possa continuare ad applicarsi la semplificazione di cui al citato par. 2, art. 5 ter della legge 81/2006, o se invece esso rientri nel principio generale comunitario in base al quale è richiesta una dichiarazione doganale all'atto dell'imbarco di tali merci.

Al riguardo, appare opportuno evidenziare che il citato paragrafo 1.1. "Provviste e dotazioni di bordo" della citata circolare 18/D, pur richiamando la nuova disciplina comunitaria che prevede per tali merci, in esenzione di imposta, la presentazione di una dichiarazione doganale di esportazione prosegue nel medesimo paragrafo facendo al momento salve le procedure utilizzate per la generalità dei casi e cioè un memorandum di imbarco seguito dalla presentazione di una dichiarazione riepilogativa o, in casi particolari, dall'iscrizione in registri di carico e scarico.

Tale procedura, infatti, come si legge nella circolare medesima, pur ponendosi al di fuori delle ipotesi previste dal regolamento comunitario di base, risulta essere, comunque, particolarmente utile in determinate situazioni caratterizzate da esigenze di velocizzazione e semplificazione dell'imbarco di tale merce.

Con ciò, si sono, quindi, volute far salve, in attesa di aggiornamenti a livello nazionale sulla materia e alla condizione che l'imbarco avvenga in un porto o aeroporto nazionale, le procedure operative nazionali attualmente vigenti in quanto

la loro eliminazione “sic et simpliciter” avrebbe potuto causare forti disagi sia per le autorità doganali che per gli operatori economici.

Coerentemente con la valutazione di opportunità espressa da questa Agenzia in base alla quale si è ritenuto dover far salve le attuali procedure nazionali in materia di provviste e dotazioni di bordo per i casi in cui queste ne semplifichino e velocizzino effettivamente l'imbarco, si precisa che anche per le provviste e dotazioni di bordo su navi da pesca, ad esclusione dei carburanti e lubrificanti soggette alla procedura di cui al DM 16/11/1995, n. 577, continua ad applicarsi la vigente procedura semplificata di cui al comma 2, della citata L. 81/2006 e della circolare 163/D dell'11.04.1973.

Le Direzioni Regionali, Interregionali e Provinciali, gli Uffici delle dogane e le SOT che leggono per conoscenza sono invitate a dare la massima diffusione della presente nota al proprio personale assicurandone la puntuale applicazione.

Il Direttore Centrale
Ing. Walter De Santis